



COMUNE DI BOSCA

Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA

Numero 45 del 06/06/2020

Oggetto:	ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA-MERCATO SETTIMANALE.
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare L'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

Richiamati :

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), con il quale sono state disposte fino al 17 maggio 2020 misure di contenimento del contagio epidemiologico ed è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 allo stesso atto;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e relativi allegati, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna ai sensi dell'art.32, comma 3, delle legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica : n.2 del 24.02.2020, n.3 del 27.02.2020, n.4 del 08.03.2020, n.5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10.03.2020, n.6 del 13.03.2020, n.7 e n.8 del 13.03.2020,n.9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa, n.11 del 24.03.2020, n.12 e 13 del 25.03.2020, n.14,15 e 16 del 03.04.2020, n.17 del 04.04.2020, n.18 del 07.04.2020, n.19 del 13.04.2020, n.20 e 21 del 03 .05.2020, n.22 del 13.05.2020, n.27 del 2.06.2020" Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. ;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 maggio 2020 e relativi allegati, con oggetto"Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. n.33 del 16 maggio 2020;

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

a far data dal 6 giugno sino al 30 settembre 2020

1) Attività commerciali del settore alimentare e non alimentare:

potranno svolgere la propria attività di vendita nei giorni feriali sino alle ore 20:30.
Si dà facoltà inoltre, a tutte le attività, di aprire con gli stessi orari anche nei giorni festivi.
Gli esercizi di vicinato potranno facoltativamente prolungare l'orario di chiusura sino alle ore 24:00 sia nei giorni feriali che festivi.

2) Servizi alla persona (saloni parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure ed attività di tatuaggi e piercing): potranno svolgere la propria attività sino alle ore 20:30 nei giorni feriali.

Nei giorni festivi si dà facoltà di apertura sino alle ore 13:00;

3) Distributori automatici H/24: è consentita l'apertura al pubblico per tutti i giorni feriali e festivi;

4) Mercato settimanale del martedì di Corso Garibaldi:

è consentita la riapertura per le attività di vendita del settore alimentare e non alimentare, fermo restando il divieto di assembramento e nel rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020:

a) Gli operatori commerciali, al fine di rispettare gli accorgimenti sanitari e distanziamenti di sicurezza, dovranno posizionare gli stand garantendo le misure di distanziamento tra un banco e l'altro di almeno due metri;

b) è fatto tassativo ed assoluto divieto a tutti gli operatori presenti nell'area mercatale, sia prima che durante le operazioni di vendita, di modificare o scambiare a propria discrezione lo spazio individuato, considerato che l'attuale individuazione ha carattere temporaneo e contingente, con lo scopo primario di consentire lo svolgimento delle attività di vendita nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento;

c) L'apertura delle operazioni di posizionamento degli stand devono concludersi entro le ore 8:15 e le attrezzature non potranno essere rimosse prima delle ore 12:30.

L'area deve essere lasciata libera da ingombri entro le ore 14:00;

d) Non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco più di due addetti alla vendita e più di un cliente per banco;

e) Deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta (larghezza mt.1);

f) gli operatori dovranno aver cura di disporre il banco di vendita per tutta la lunghezza ed in linea con il limite del posteggio in modo tale da creare una barriera tra il venditore e l'acquirente evitando la creazione di isole di merce;

g) fra le persone in fila, all'esterno delle zone di vendita, deve essere rispettata la distanza di due metri;

h) gli operatori ed i clienti all'interno dell'area di mercato hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e, facoltativamente, di guanti usa e getta; la consegna del prodotto dovrà essere effettuata dall'operatore commerciale evitando che il cliente possa manipolare autonomamente la merce;

i) il perimetro esterno dell'area mercatale dovrà essere delimitata con transenne o altri analoghi strumenti, in modo che siano individuati i varchi di accesso, distinti per ingresso e uscita ;

Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e di controllo, la sospensione immediata dell'attività in corso.

A tal fine gli operatori commerciali potranno avvalersi dell'ausilio di volontari e/o associazioni, per il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme COVID.

- Ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento;

- il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti;

- in caso di ripetute inottemperanze o segnalazioni sul mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, delle distanze interpersonali o al verificarsi di assembramenti o altre situazioni che creino turbativa o condizioni di scarsa sicurezza, sarà adottato nuovo provvedimento di chiusura del mercato;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi del D.L. 25.03.2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00; La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa. La presente ordinanza potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Presidente della Regione Sardegna, in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19; Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

DA' ATTO

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, attraverso il sito istituzionale del comune, i mezzi di comunicazione e di stampa.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Il Sindaco

Piero Franco Casula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.